

12/10/78

DELIBERA, G.M. n. 581 DEL 12. 10. 78

**REGOLAMENTO**

**MERCATO**

**ORTOFRUTTICOLO**

**ALL'INGROSSO**

Art. 1

Definizione del mercato

Il mercato è un pubblico servizio per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21/5/1975, n.46, che ha per scopo l'avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione ed igienico sanitarie.

Art. 2

Istituzione e gestione del mercato

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21/5/1975, n. 46 è istituito dal Comune di Massa il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e animali di bassa corte.

Il mercato è gestito dal Comune di Massa.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento e alla manutenzione del mercato e dei suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento e adeguamento dei relativi impianti.

Art. 3

Commissione consultiva

Per lo studio e la programmazione degli interventi e delle attività gestionali ai fini di un migliore funzionamento dei mercati all'ingrosso, è costituita una Commissione unica quale organo consultivo dell'ente gestore.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è nominata dal Consiglio Comunale, nel caso in cui l'ente gestore sia il Comune che ha istituito il mercato.

La Commissione ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 21/5/1975, n. 46, è composta dai rappresentanti delle associazioni degli operatori economici, della produzione e della distribuzione, della cooperazione e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e degli altri enti interessati.

La composizione numerica della Commissione e delle singole rappresentanze ed organizzazioni è determinata dall'ente gestore.

La durata in carica è stabilita dall'ente gestore.

La Commissione decade comunque con il decadere degli organi dell'ente gestore.

Art. 4

Direttore del mercato

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato; la sua nomina è fatta dal Comune.

Sono ammessi a concorrere alla nomina di direttore di mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.

Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di direttore o vice direttore da almeno cinque anni.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dal Comune, sentita la commissione consultiva di mercato.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Comune.

Oggetto del colloquio secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali o sociatarie.

Qualora il Comune intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del precedente articolo, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, nè svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dal Comune ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal Comune.

Fermai restando i requisiti stabiliti per la nomina dai commi precedenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore di mercato, dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.

Art. 5

Personale addetto al mercato

Il direttore del mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti dal personale impiegatizio ed operaio assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Art. 6

Compiti del direttore del mercato

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Amministrazione Comunale.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e propone al Comune ente gestore le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) - di accettare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) - di vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) - accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) - intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) - autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) - proporre al Comune ente gestore o alla commissione consultiva di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 8) - accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;

- 9) - accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari dei posteggi fissi, rilasciando certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
- 10) - vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) - vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè vengano impediti eventuali frodi;
- 12) - eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) - in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune ente gestore ed alla commissione consultiva di mercato;
- 14) - di curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
- 15) - curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo articolo;
- 16) - curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
- 17) - emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 18) - svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

#### Art. 7 Servizi di mercato

L'ente gestore provvede di regola a dotare il mercato e a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, al fine di contenere i costi di distribuzione e di agevolare l'accesso diretto dei produttori al mercato.

Potrà dare in concessione tra l'altro, ad eccezione degli impianti di conservazione dei prodotti, i servizi sottoindicati privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

- bar-ristoro;
- posteggi veicoli;
- facchinaggio;
- pesatura.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore e le ditte concessionarie.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 8

Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed all'accertamento dei requisiti dei prodotti immessi nel mercato sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della commestibilità anche in relazione ai presidi sanitari con i quali fossero stati precedentemente trattati, provvedono, sulla base delle norme vigenti, i competenti uffici sanitari.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio di vigilanza igienico-sanitaria i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

I detti uffici possono dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolare destinazione sotto debito controllo, rilasciandone, a richiesta, certificazione al venditore.

Nei casi di urgenza detti uffici dovranno comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati.

Art. 9

Servizio di pesatura e verifica del peso

L'Ente gestore può porre all'interno del mercato un servizio di pesatura a disposizione dei richiedenti.

Su iniziativa dell'ente gestore o su richiesta di chi vi abbia interesse, possono essere eseguiti controlli sull'esattezza delle pesature anche presso i rivenditori.

Tali controlli sono effettuati prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli stessi interessati.

Art. 10

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio, intendendosi come tali il carico, lo scarico, il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del mercato, sono eseguite da facchini singoli o associati in organismi cooperativi costituiti fra i lavoratori autorizzati a svolgere tali attività dal competente organo comunale e ammessi dall'ente gestore.

Gli operatori alle vendite e i loro familiari, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono assegnatari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti e i loro familiari possono anche essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione all'ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli effetti della determinazione dell'organico occorrente per l'anno successivo.

I lavoratori facchini per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.

A tale fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 60 anno di età.

Alla determinazione annuale del numero dei facchini a disposizione degli operatori provvede l'ente gestore, sentiti i rappresentanti sindacali degli stessi lavoratori e dell'organismo cooperativo ove esista, in modo da garantire un efficiente servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle tariffe relative.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna, e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

E' ad essi altresì vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I facchini possono unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti, purchè dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini, compresi quelli dipendenti dagli operatori fissi, debbono indossare l'uniforme prescritta dell'ente gestore.

Art. 11

Servizio di Polizia amministrativa

Il servizio di polizia amministrativa è assicurato dai Vigili Urbani del Comune in cui è ubicato il mercato, secondo le norme regionali e comunali in materia di mercati all'ingrosso e di polizia urbana e locale.

Art. 12

Rilevazione statistica e prezzi

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di statistica riguardano sia le qualità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta nei mercati in cui vige tale sistema di vendita.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità ecc.), della quantità, della provenienza e dell'operatore destinatario della merce.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti fra i dipendenti dell'ente gestore all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la quantità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'ente gestore ha facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 28.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza della rilevazione e, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con l'ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

I dati di cui sopra sono trasmessi anche alla Giunta regionale che potrà promuovere ulteriori rilevazioni, direttamente o tramite istituti od organismi all'uopo incaricati, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 13  
Tariffe

Tutte le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, le tariffe dei posteggi e quelle per l'occupazione delle aree destinate ai produttori, sono deliberate dall'ente gestore ed approvate nei modi di legge, sentita la Commissione.

Il pagamento delle tariffe relative ai posteggi e alle occupazioni di aree deve essere effettuato anticipatamente.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chiunque pagamenti in misura superiore a quella stabilita nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi.

Art. 14  
Cassa di mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, l'ente gestore può istituire la cassa di mercato, mettendo a disposizione di una azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, idonei locali e regolando il servizio con una apposita convenzione.

L'ente gestore potrà istituire apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.

Art. 15  
Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero derivare agli operatori e ai frequentanti del mercato.

Gli operatori ed i frequentanti del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'ente gestore.

A loro carico l'ente gestore può adottare le sanzioni previste nel presente regolamento.

## Art. 16

### Venditori e acquirenti

Sono ammessi ad operare nel mercato:

#### A) venditori

- 1 - i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi;
- 2 - i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 3 - le organizzazioni di produttori di cui alla legge 17/7/1967, n° 622;
- 4 - i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 5 - le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti.

#### B) acquirenti

- 1 - i commercianti all'ingrosso;
- 2 - i commissionari e i mandatari;
- 3 - i commercianti al minuto;
- 4 - le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto;
- 5 - le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi;
- 6 - i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori con le modalità e durante l'apposito orario stabiliti dall'ente gestore; ad essi non si applica l'obbligo di cui all'art. 17.

Avverso alla mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'ente gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

## Art. 17

### Accesso al mercato

Per l'accesso al mercato l'ente gestore rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 16, apposita tessera munita di fotografia da cui risulti:

- a - le generalità del titolare;
- b - il titolo di ammissione al mercato;
- c - il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera è dovuto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Art. 18

Disciplina operatori e personale da essi dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dalla azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto di terzi qualora incaricati dal proprietario della merce ed iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti, oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 19

Destinazione e assegnazione dei posteggi

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'ente gestore, sentita la Commissione, agli operatori di cui al p. A) dell'art. 16 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredata dai documenti prescritti.

L'ente gestore nell'assegnazione dei posteggi o spazi eventualmente resisi liberi garantisce la priorità alle organizzazioni dei produttori associati in forma cooperativa o consorzile, alle cooperative e loro consorzi.

L'ente gestore determina, fra l'altro, di concerto con la Commissione i livelli minimi di attività cui subordinare l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi.

Nella assegnazione dei magazzini e dei posteggi, l'ente gestore tiene conto, subordinatamente ai criteri di cui ai commi precedenti, della varietà dei prodotti posti in vendita dal richiedente rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato.

Le assegnazioni dei ~~prodotti~~ posteggi non possono avere una durata superiore ad anni 4, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Ai produttori singoli o associati che svolgono attività a carattere stagionale deve essere riservata dall'ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui al punto A) dell'art. 16.

A ciascuno di essi può essere assegnata una area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Art. 20

Carattere dell'assegnazione dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/BIS del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura della intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

#### Art. 21

#### Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'interessato dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione del coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di legge.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato con rappresentanza.

E' comunque vietata ogni forma di cessione della gestione dei posteggi.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

## Art. 22

### Uso dei posteggi

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede; le società devono indicare la ragione e la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita? E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'ente gestore provvede alla istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore.

## Art. 23

### Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a - alla scadenza;
- b - per rinuncia dell'assegnatario;
- c - per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d - per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1 - perdita dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2 - cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3 - mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce fissati dall'ente gestore;
- 4 - inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per 60 gg. complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'ente gestore;
- 5 - accertate gravi scorrettezze commerciali nella gestione del posteggio;

- 6 - gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 7 - accertata morosità di oltre 30 gg. nel pagamento della tariffa stabilita per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'ente gestore liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dell'ente gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

#### Art. 24 Calendari ed orari

I giorni e gli orari per le contrattazioni sono stabiliti annualmente dall'ente gestore ed indicati in apposito calendario.

Ove ne ravvisi la necessità, l'ente gestore può anticipare ad ore notturne o posticipare in ore pomeridiane l'inizio delle contrattazioni.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, annunciati da apposito segnale, possono essere ritardati o anticipati, rispetto all'orario stabilito nel calendario di cui al primo comma, soltanto in particolari circostanze.

#### Art. 25 Divieti e norme da osservarsi all'interno del mercato

E' vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

- a - attirare compratori con grida o schiamazzi;
- b - introdurre cani;
- c - tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazioni.

La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico o lo scarico delle merci, nonché l'uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, sono regolati con apposito provvedimento dell'ente gestore.

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del

*mercato. Lo stesso*

L'ente gestore provvede a determinare il numero massimo dei veicoli adibiti ad uso di trasporto interno dei prodotti.

E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura degli intestatari dei posteggi, in appositi recipienti muniti di coperchio, per poi essere ritirati dal personale all'uopo incaricato.

E' vietato gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro.

I contravventori saranno puniti ai sensi dei vigenti regolamenti.

#### Art. 26

##### Norme di commercializzazione

La vendita dei prodotti si effettua a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a colli.

E' vietato rivendere o cedere all'interno del mercato i prodotti ivi acquistati o comunque acquisiti.

Per la classificazione, la calibratura, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7/8/1959 e successive modifiche.

#### X Art. 27

##### Operazioni e norme di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, anche se normalizzata, e comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del rivenditore.

Se al controllo la merce non risulti conforme alla qualità contratta, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi, dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 21. *dei produttori o dai loro dipendenti.*

- 1 -

Gli assegnatari dei <sup>8 Steggi</sup> ~~idonei~~ <sup>idonei</sup> provvedono alla installazione di propri strumenti di ~~pesatura~~ <sup>pesatura</sup> e debbono curare che i pesesimi siano sempre:

- a - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c - bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto di vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

#### Art. 28

##### Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare sul mercato devono esplicitare il loro mandato con la garanzia e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ortofrutticoli il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto di vendita deve risultare:

- 1 - la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2 - il prezzo di vendita;
- 3 - il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4 - il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione, per qualsiasi controllo, tutti gli atti ed ~~strumenti~~ <sup>documenti</sup> relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 29

Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite

Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi requisiti previsti dalle norme vigenti e per le merci guaste e non più commestibili è rilasciata apposita certificazione dai competenti uffici.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deterioramento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull'esito del quale viene rilasciata regolare certificazione da parte della direzione del mercato.

L'Ufficio sanitario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizione di normale conservabilità.

Art. 30

Derrate affidate per la vendita

L'ente gestore del mercato provvede direttamente o avvalendosi di commissionari o mandatari, nonché della cassa di mercato alla vendita:

- a - delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili;
- b - delle derrate che su denuncia dell'ufficio sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida, non vengano immesse alla vendita.

L'ente gestore non assume nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni effettuate dagli operatori di cui al comma precedente.

Art. 31

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a - diffida verbale;
- b - diffida scritta;
- c - sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, da un minimo di tre giorni ad un massimo di tre mesi, deliberata dall'ente gestore.

Oltre alle sanzioni disciplinari di cui sopra l'ente gestore può stabilire sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e comprese da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 200.000.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono comminate previa contestazione degli addebiti all'interessato il quale, entro 20 gg. successivi, può presentare le proprie osservazioni scritte.

Art. 32

Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21/5/1975, n° 46, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento del mercato all'ingrosso locale compreso quelle relative al calendario e all'orario delle operazioni mercantili ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso, con l'esclusione del commercio, entro un'area di 50 metri del perimetro del mercato.

Art. 33

Adozione regolamento

Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberate dall'ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, le associazioni di categoria degli operatori economici e la cooperazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 21/5/1975, n° 46.